

Revisione dei prezzi, si applica solo alle proroghe

Lunedì 13/7/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

La revisione dei prezzi dei contratti si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste *ab origine* negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”, ma non anche agli atti successivi al contratto originario con cui, mediante specifiche manifestazioni di volontà, è stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che sia stata avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 209; in termini: Consiglio di Stato, Sez. III, 18 dicembre 2015, n. 5779; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2015, n. 5356; Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2014, n. 3585).

Il criterio distintivo tra proroga e rinnovo va individuato, dunque, nell'elemento della novità: ricorre un'ipotesi di proroga solo allorché vi sia integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario (cfr. in termini Cons. di Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2862; Cons. di Stato, III, 23 marzo 2012, n. 1687). Anche la sola modifica del prezzo comporta, invece, un'ipotesi di rinnovo, nella quale non ha luogo la revisione del prezzo (il cui scopo è già realizzato in virtù del suo adeguamento).

Insomma, se cambia la fonte del rapporto e sussistendo una nuova negoziazione, l'appaltatore non potrà invocare l'adeguamento dei prezzi, pur se la prestazione persiste nei termini precedenti.

Lo ribadisce il Consiglio di Stato con la sentenza 3874/2020.

